

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1459 del 23/03/2022
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla DEGLI ESPOSTI S.A. sito in Comune di Anzola Emilia, via Mazzoni, 117-A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1565 del 23/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DEGLI ESPOSTI S.A.** sito in Comune di Anzola Emilia (BO), via Mazzoni, 117/A.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Degli Esposti S.A. (C.F./P.IVA 03925651204) per l'impianto destinato ad attività di allevamento pollame e fabbricato ad uso residenziale, sito in Comune di Anzola Emilia, via Mazzoni, 117/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società Degli Esposti S.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Degli Esposti S.A. (C.F./P.IVA 03925651204) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Barlete, 36 Loc. Monteveglio, per l'impianto sito in Comune di Anzola Emilia, via Mazzoni, 117/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola Emilia in data 18/12/2021 (Prot. n. 30710) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30974 del 22/12/2021 (pratica AUA n. 11/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2021 al PG/2021/196670 e confluito nella **Pratica SINADOC 34562/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/25859 del 16/02/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Anzola Emilia, con nota Prot. 5091 del 03/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

in data 04/03/2022 al PG/2022/36600, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta preso atto che il Comune di Anzola Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
  - Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: non sono previsti oneri.

Bologna, data di redazione 23/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DEGLI ESPOSTI S.A.**  
**Comune di Anzola Emilia (BO), via Mazzoni, 117/A**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna privato di confine tra due proprietà che acconsentono allo scarico delle acque domestiche e bianche derivanti dal nuovo insediamento) classificato come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dalla unione degli scarichi:

**S1** - relativo allo scarico in acque superficiali di un edificio a destinazione residenziale, facente parte del compendio zootecnico destinato all'allevamento avicolo.

**S2** - relativo allo scarico dei servizi igienici destinati agli addetti all'allevamento

**Altri scarichi ed immissioni**

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
2. la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
3. a proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione di entrambi i percolatori, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della

massa filtrante a cadenza almeno annuale;

4. il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
5. i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
6. il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
7. sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
8. gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
9. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque; Ø
10. il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata a Codesta AAC di ARPAE ed al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale . garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
11. sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
12. gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
13. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
14. il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata a Codesta AAC di ARPAE ed al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale 15. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 17/12/2021 (agli atti di ARPAE in data 22/12/2021 al PG/2021/196670).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 17/12/2021 (agli atti di ARPAE in data 22/12/2021 al PG/2021/196670)

Pratica Sinadoc 34562/2021

Documento redatto in data 23/03/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**AREA TECNICA**

**Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni**

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemlia.bo.it

PEC: comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Spett.Le **SUAP**

**SEDE MUNICIPALE**

**Il Direttore**

**Ing. Antonio Nicastro**

**antonio.nicastro@comune.anzoladellemlia.bo.it**

protocollo numero 2022/0004973

data: 02/03/2022

**OGGETTO: Parere per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.**

**- Richiedente Degli Esposti Simone con sede impianto in Via Mazzoni, 37/A - Anzola dell'Emilia.**

Per quanto in oggetto con riferimento al parere di **ARPAE** acquisito in data 17/02/2022 con P.G. n. 3717/2022, per Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, presentata al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia in data 17/12/2021 (Prot. 30710 del 18/12/2021) ditta **Degli Esposti Simone** con sede impianto in Mazzoni n. 37/A, - Anzola dell'Emilia (BO) per l'attività di **allevamento avicolo per la produzione di uova** con Legale Rappresentante Degli Esposti Simone.

**- Matrice scarichi:**

- **Scarico S1:** scarica in acque superficiali i reflui di un edificio residenziale monofamiliare facente parte del compendio zootecnico destinato all'allevamento avicolo. Lo scarico è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74 – del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006. La potenzialità dello scarico di progetto è pari a **4** abitanti equivalenti, la linea di scarico è costituita da n. 1 fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico avente congruo volume di massa filtrante; i reflui di cucina sono pretrattati mediante degrassatore prima del collegamento alla fossa Imhoff.
- **Scarico S2:** deriva dai servizi igienici destinati agli addetti dell'allevamento, e si trova in corrispondenza del capannone "C" gli altri capannoni sono privi di scarichi. Lo scarico è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74 – del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006. La potenzialità dello scarico di progetto è pari a **2** abitanti equivalenti, la linea di scarico è costituita da n. 1 fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico avente congruo volume di massa filtrante.

Il recettore finale di entrambi gli scarichi domestici di progetto è costituito da fosso di campagna privato posto al confine tra le proprietà Degli Esposti Simone e Degli Esposti Giuseppe che acconsentono allo scarico delle acque domestiche e bianche derivanti dal nuovo insediamento; le acque bianche giungono al recettore attraverso linea separata.





A seguito di accurata disamina dei documenti trasmessi esprime **Nulla Osta** condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, di entrambi i percolatori, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento a conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- ogni modifica sostanziale allo scarico che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione di cui al presente parere, dovrà essere comunicata ad ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna – Servizio Territoriale – Distretto Urbano Via Ronzani, 7/39 Casalecchio di Reno (BO) ed al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

si è pertanto a esprimere **parere favorevole** per quanto di competenza.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica  
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni  
**Ing. Antonio Nicastro**

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto DEGLI ESPOSTI SIMONE**  
**Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Mazzoni n. 117/A**

**ALLEGATO B**

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.  
152/2006 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

In data 18/05/2021 al n. 29087, la Società DEGLI ESPOSTI ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Avicoli sito Comune di Valsamoggia (BO), via Campomaggiore n. 5 Loc. Monteveglio.
- Allevamento di Avicoli sito Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Mazzoni n. 117/A.

L'ARPAE-AACM in data 10/06/2021 al PG/2021/91404 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia e di Valsamoggia non hanno rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di

autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento agli atti della pratica Sinadoc 17009/2021

-----

Pratica Sinadoc 34562/2021

Documento redatto in data 22/03/2022

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**